

Bruxelles, 4.1.2018  
COM(2017) 812 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale**

## ALLEGATO

### DIRETTIVE DI NEGOZIATO

#### 1. Principi

Nell'ambito dei negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito «lo strumento»), la Commissione si adopera per garantire:

- che le disposizioni dello strumento siano pienamente conformi al diritto internazionale, e segnatamente alle disposizioni dell'UNCLOS, e che l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi sanciti dall'UNCLOS non sia pregiudicato dal futuro strumento;
- che le disposizioni dello strumento siano coerenti con il pertinente diritto dell'Unione e con i pertinenti accordi bilaterali e multilaterali di cui l'Unione è parte.

La Commissione garantisce che i negoziati siano condotti in consultazione con il comitato speciale, riunito a Bruxelles o in loco. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'esito dei negoziati.

#### 2. Orientamenti

2.1. La Commissione si adopera per garantire che:

- l'ambito dei negoziati comprenda l'insieme degli elementi specificati nella risoluzione [...];
- le norme procedurali per la conduzione dei negoziati nell'ambito della conferenza intergovernativa consentano la piena partecipazione dell'UE ai negoziati e siano coerenti con la prassi precedentemente adottata per la negoziazione di accordi di attuazione dell'UNCLOS;
- lo strumento preveda un quadro efficace per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
- lo strumento sia concepito per attuare, rafforzare e sviluppare una serie di obblighi già incorporati nell'UNCLOS, tenendo nel contempo in debita considerazione i diritti e le libertà enunciati nell'UNCLOS;
- lo strumento preveda l'obbligo esplicito degli Stati di cooperare, individualmente e tramite pertinenti organizzazioni e accordi internazionali e regionali, per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
- lo strumento non comprometta gli strumenti e i quadri giuridici vigenti e gli organismi competenti a livello mondiale, regionale e settoriale, né pregiudichi i diritti e gli obblighi da questi previsti;
- lo strumento rispetti i mandati degli organismi competenti a livello mondiale, regionale e settoriale, miri a creare sinergie ed eviti la duplicazione delle attività;
- lo strumento lasci impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti dell'UNCLOS, compreso il diritto a zone marittime ai sensi dell'UNCLOS;

- lo strumento contenga opportune disposizioni che consentano all'Unione di diventarne parte e di partecipare a pieno titolo al processo decisionale ivi stabilito, in linea con l'articolo 305 e con l'allegato IX dell'UNCLOS.

2.2. Più in particolare, la Commissione si adopera per garantire che lo strumento comprenda o tenga conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

a) Questioni trasversali

- Principi generali di buona governance quali: protezione e conservazione dell'ambiente marino, cooperazione internazionale, uso dell'approccio scientifico, approccio ecosistemico, principio di precauzione, principio "chi inquina paga", uso equo e sostenibile delle risorse marine, disponibilità pubblica delle informazioni, trasparenza e apertura dei processi decisionali e responsabilità degli Stati membri di custodire l'ambiente marino del pianeta.
- Un quadro e meccanismi idonei ed efficaci sotto il profilo dei costi, nuovi o già esistenti, anche ai fini del rafforzamento della cooperazione e del coordinamento con e tra gli organismi competenti a livello mondiale, regionale e settoriale, in particolare quelli incaricati di disciplinare le attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale o di proteggere l'ambiente marino in tali zone.
- Meccanismi adeguati per garantire la conformità alle disposizioni sostanziali dello strumento.
- Meccanismi adeguati per la risoluzione delle controversie in linea con l'UNCLOS.

b) Risorse genetiche marine (RGM), comprese questioni inerenti alla condivisione dei benefici

La Commissione si adopera per garantire che lo strumento favorisca la conservazione e l'uso sostenibile delle RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. In particolare, lo strumento dovrebbe:

- promuovere l'accesso ecosostenibile alle risorse genetiche in modo da consentirne la conservazione e l'uso sostenibile, e non limitare indebitamente la libertà di ricerca scientifica marina sancita dall'UNCLOS;
- essere concepito in modo tale da non disciplinare materie legate a diritti di proprietà intellettuale o altre materie connesse;
- garantire la certezza del diritto per gli utilizzatori di RGM e incoraggiare innovazioni biotecnologiche che non siano dannose per la biodiversità;
- migliorare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sulle risorse genetiche provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale;
- affrontare questioni connesse alla condivisione dei benefici derivanti dall'uso di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale.

c) Misure quali strumenti di gestione per zona, comprese zone marine protette (ZMP)

La Commissione si adopera per garantire che lo strumento preveda, tra l'altro, procedure/meccanismi di:

- individuazione, designazione e istituzione di ZMP riconosciute a livello mondiale, tenendo conto di pertinenti criteri fondati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili; definizione di obiettivi generali di conservazione e di gestione per le

zone designate; controllo e sorveglianza della attività volte a conseguire gli obiettivi di conservazione e di gestione;

- riconoscimento a livello mondiale di strumenti di gestione per zone istituiti da pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali che soddisfano i criteri adottati.

In tal modo la Commissione si adopera per garantire che lo strumento contribuisca all'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione relativi alla creazione di una rete mondiale di sistemi di zone protette gestiti in modo equo ed efficace, ecologicamente rappresentativi e ben collegati e all'adozione di altre misure efficaci di conservazione per zona.

#### d) Valutazioni d'impatto ambientale (VIA)

La Commissione si adopera per garantire che lo strumento agevoli la valutazione degli impatti cumulativi delle diverse attività che si svolgono nella stessa zona, al fine di prevenire effetti negativi sulla biodiversità marina, anche da parte di attività nuove ed emergenti e tenendo altresì conto dello stato attuale dell'ambiente e degli effetti cumulativi di altre minacce quali il cambiamento climatico. In particolare, la Commissione si adopera per garantire che lo strumento chiarisca, rafforzi e sviluppi gli obblighi di cui all'articolo 206 dell'UNCLOS, per garantire che:

- gli impatti ambientali individuali e cumulativi delle attività soggette alla giurisdizione o al controllo degli Stati parti che possono causare un considerevole inquinamento o cambiamenti significativi e nocivi dell'ambiente marino («effetti nocivi»), compresa la biodiversità marina, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale siano adeguatamente valutati mediante valutazioni d'impatto ambientale e, se del caso, valutazioni ambientali strategiche, e che
- tali effetti nocivi siano identificati e presi in considerazione in qualsiasi processo decisionale e tali attività siano conformi agli obblighi degli Stati, derivanti dall'UNCLOS, di proteggere e preservare l'ambiente marino, anche attraverso l'adozione di misure atte a prevenire e attenuare detti effetti nocivi.

#### e) Sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologie marine

La Commissione si adopera per garantire che lo strumento:

- comprenda disposizioni, in linea con l'UNCLOS, per lo sviluppo di capacità e il trasferimento di tecnologie marine per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
- agevoli la cooperazione internazionale finalizzata allo sviluppo di capacità e al trasferimento di tecnologie marine per conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti dell'UNCLOS per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.